

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1511)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1961

Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, sostituito dall'articolo 22 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, dispone l'iscrizione di ufficio ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento degli appartenenti alle liste di leva marittima in possesso all'atto dell'arruolamento di una delle lauree o di uno dei diplomi tassativamente elencati dalla legge medesima.

Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce il Corpo cui ciascun titolo dà accesso, prevedendo, tuttavia, che l'Amministrazione tenga conto, nei limiti del possibile, della domanda degli interessati nel caso in cui il medesimo titolo di studio consenta la iscrizione a corsi diversi.

Poichè sono sorti in questi ultimi tempi nuovi indirizzi specializzati, dei quali alcuni

sono stati riscontrati pienamente rispondenti alla formazione degli ufficiali di complemento della Marina militare, occorrerebbe integrare l'articolo 2 su menzionato aggiungendo ai titoli di studio da esso elencati quelli relativi a detti nuovi indirizzi.

Considerato, peraltro, che la tecnica è in continuo progresso per cui è facile prevedere che sorgeranno nel futuro altri indirizzi del genere e che tale possibilità esiste anche in altri campi della cultura, nei quali si nota una costante anche se meno rapida evoluzione, appare conveniente, al fine di evitare il ricorso a ripetute modifiche legislative, sostituire la elencazione tassativa dei singoli titoli di studio con una norma che demandi a decreti del Presidente della Repubblica l'indicazione delle lauree e dei diplomi di scuola media superiore richiesti per l'ammissione ai corsi in parola.

In relazione alle sumriportate considerazioni l'articolo 1 del disegno di legge prov-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vede a sostituire i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 2 del menzionato testo unico, quale risulta modificato dall'articolo 22 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, con una norma ispirata ai criteri suddetti.

Gli articoli successivi provvedono poi ad apportare alcune modifiche alle norme che regolano la partecipazione degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali in servizio permanente ai concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali degli ufficiali di Marina.

Tali norme sono contenute nella medesima legge n. 2386 del 1952, la quale agli articoli 2, 3 e 4, stabilisce che il reclutamento nei ruoli predetti avviene mediante concorsi per titoli ed esami tra gli ufficiali subalterni di complemento muniti di laurea e tra gli ufficiali subalterni ed i sottufficiali in servizio permanente muniti di uno dei diplomi di scuola media superiore richiesti per i corsi teorico-pratici destinati al reclutamento degli ufficiali di complemento.

Si è, peraltro, rilevato che gli ufficiali di complemento muniti di laurea preferiscono, al termine della ferma, lasciare le armi, trovando con maggiore facilità impiego nella vita civile, oppure si orientano verso i ruoli normali degli ufficiali in servizio permanente effettivo, che offrono loro maggiori possibilità di carriera.

Dei sottufficiali non sono molti quelli in condizione di partecipare ai concorsi per la ammissione nei ruoli speciali.

Restano gli ufficiali di complemento diplomati sui quali si dovrebbe poter fare affidamento. A questi è tuttavia richiesto, perchè possano partecipare ai predetti concorsi, un periodo di servizio di almeno 4 anni, periodo realizzabile mediante l'espletamento di una rafferma biennale successiva alla ferma di leva.

L'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che i giovani ufficiali al termine del servizio di leva sono poco disposti, di fronte alla aleatorietà di un concorso, ad impegnarsi per altri due anni di servizio in un periodo tanto importante per la scelta della professione futura.

Data, pertanto, la necessità di stabilire condizioni atte a favorire l'afflusso di tali

ufficiali ai concorsi per i ruoli speciali, si ravvisa l'opportunità di ridurre a tre anni il minimo di servizio richiesto per parteciparvi, correlativamente riducendo a ferma annuale l'attuale ferma biennale successiva a quella di leva. Non sembra, invece, opportuno ridurre tale minimo alla sola ferma di leva, non potendosi ritenere sufficiente l'espletamento del solo periodo di leva ai fini di una completa valutazione delle qualità dell'ufficiale, valutazione particolarmente necessaria per attuare un'adeguata selezione dei concorrenti per i ruoli speciali.

Per consentire poi all'ufficiale di complemento di prendere parte, continuando a stare in servizio, ad altro concorso in caso di esito sfavorevole del primo, si ritiene conveniente ammettere la possibilità di una seconda rafferma annuale al termine della prima.

Agli scopi suddetti rispondono gli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

L'articolo 4 armonizza la norma dell'articolo 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, con le nuove disposizioni dell'articolo 2 del menzionato testo unico, quali risultano dall'articolo 1 del disegno di legge.

A tale scopo la elencazione tassativa dei titoli di studio richiesti ai sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi per poter partecipare ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali, contenuta nel vigente articolo 4, viene sostituita con il semplice rinvio a quanto è stabilito dal predetto articolo 2 nei riguardi dei titoli di studio per la iscrizione ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento della Marina militare.

L'articolo 5 contiene una norma transitoria la quale dispone che fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica con il quale saranno determinati i titoli di studio per l'iscrizione ai corsi allievi ufficiali di complemento continuino ad essere validi per la iscrizione ai predetti corsi i titoli di studio richiesti dalle norme attuali.

Detto articolo provvede altresì ad aggiungere a tali titoli i diplomi rilasciati dagli

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istituti tecnici industriali « sezione navalmeccanici » e « sezione elettronici » per l'arruolamento nei Corpi rispettivamente del Genio navale e delle armi navali, ed a convalidare, infine, le ammissioni ai corsi in parola di giovani in possesso dei suddetti diplomi,

effettuate anteriormente alla entrata in vigore della legge proposta.

Il provvedimento, che non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato, ha riportato il parere favorevole del Consiglio superiore delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare approvato con regio decreto 16 maggio 1932, numero 819, quale risulta modificato dall'articolo 22 della legge 18 dicembre 1952, numero 2386, i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Gli iscritti nelle liste di leva marittima che all'atto dell'arruolamento posseggono una delle lauree o uno dei diplomi universitari o di istituto superiore oppure uno dei diplomi di scuola media di secondo grado o titolo equipollente, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono iscritti d'ufficio ai corsi teorico-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare.

« Ai predetti corsi sono altresì iscritti i cittadini che, essendo in possesso di uno dei predetti diplomi di scuola media di secondo grado e degli altri requisiti prescritti, intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata alle armi della propria classe di leva.

« Con determinazione ministeriale sono stabiliti i Corpi militari della Marina ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso. Qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a più Corpi, è in facoltà dell'Amministrazione disporre a quale Corpo il giovane deve essere assegnato in relazione alle necessità organiche e tenuto conto dei suoi requisiti fisici e psicofisiologici ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2-bis del testo unico approvato con regio decreto 16

maggio 1932, n. 819, quale risulta dall'articolo 23 della legge 18 dicembre 1952, numero 2386, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Coloro che, vincolati ad una delle due forme suddette, conseguano la nomina a guardiamarina oppure a sottotenente possono ottenere fino a due rafferme annuali, la prima decorrente dalla data di compimento della ferma inizialmente contratta e l'altra da quella di compimento della precedente rafferma ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1957, n. 227, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato il 28° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni compreso il servizio di leva ed abbiano riportato qualifica non inferiore a "molto buono" nell'ultimo anno di servizio prestato da ufficiale.

« Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio Corpo di appartenenza a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di 3 anni, purchè abbiano ultimato il servizio di leva ».

Art. 4.

L'articolo 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1957, n. 227, è abrogato e sostituito dal seguente:

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il 33° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale in servizio permanente con qualifica non inferiore a "molto buono" e siano muniti del titolo di studio atto a dare accesso al Corpo militare nei cui ruoli aspirano ad essere immessi, a termini dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni ».

Art. 5.

Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'ar-

ticolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, continuano ad essere validi, per l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per la nomina a ufficiale di complemento della Marina, i titoli di studio richiesti dalle norme precedenti. Ai detti titoli di studio sono aggiunti i diplomi di istituto tecnico industriale — sezione navalmeccanici e sezione elettronici — per l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento nei corpi rispettivamente del Genio navale e delle Armi navali.

Sono convalidate le ammissioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai corsi teorico-pratici di giovani in possesso dei citati diplomi rilasciati dagli istituti tecnici industriali nelle sezioni indicate nel precedente comma.